

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CALENDARIO VENATORIO 2020/2021

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "*L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo*", nonché il comma 1 bis che recita "*I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*";

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

VISTO il D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e il relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto avente ad oggetto " *Calendario venatorio 2020/2021*", con il quale sono stati regolamentati i periodi e le specie per le quali è consentito il prelievo con l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2020/2021;

VISTO il D.A. n. 83/GAB del 26 agosto 2020 di parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e del relativo allegato "A";

VISTO il D.A. n. 102/GAB del 28 settembre 2020 di parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e del relativo allegato "A";

VISTA l'Ordinanza n. N. 00975/2020 REG. RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione seconda) sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2020, proposto da Associazione Vittime della Caccia, per l'annullamento parziale, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 80/Gab del 6 agosto 2020 emesso dall'Assessore della Regione Sicilia, avente ad oggetto l'adozione del calendario venatorio 2020/21, nella sola parte in cui:

- 1) autorizza la caccia all'alzavola dal 1\10\20 al 20\1\21 e agli uccelli acquatici dal 1\10\20 negli Ambiti territoriali caccia: TP2, RG2 e SR2;
- 2) autorizza la caccia alla pavoncella e moriglione.

VISTO il parere dell'ISPRA prot. n. 27234 del 23/06/2020

RITENUTO di dovere dare immediata esecuzione all'Ordinanza n. 00975/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione seconda)

D E C R E T A

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2 – E' sospesa la caccia all'alzavola dal 1\10\20 al 20\1\21 e agli uccelli acquatici dal 01\10\20 negli Ambiti territoriali caccia: TP2, RG2 e SR2 “.

ART. 3 – Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul proprio sito web istituzionale.

Palermo, 15 ottobre 2020

L'Assessore

E. Bandiera

(Firma autografa sostituita da
indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)